

## **Incontro del 9.11.2017 organizzato dall'Agat di Torino**

**Le cause di liquidazione dei compensi giudiziali civili e di opposizione avverso decreti ingiuntivi aventi il medesimo oggetto disciplinate dall'art. 14 D. L.gs n. 150/2011**

Nella risoluzione delle problematiche relative alla individuazione del giudice competente e del rito processuale da osservare nelle controversie di competenza esclusiva della III sezione civile del Tribunale di Torino, aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi dei legali in materia civile, disciplinate dagli artt. 28 e 29 Legge n. 794 del 1942 fino al 5.10.2011 e dagli artt. 3, 4 e 14 D.L.gs n. 150/2011 a far tempo dal 6.10.2011, nonché nelle procedure monitorie per crediti professionali di avvocati e nelle relative cause di opposizione, si è dovuto tenere via via conto degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità che si sono succeduti dal 2008 ad oggi.

A tal fine, premesso il testo delle norme d'interesse, appare opportuno rammentare il panorama delle pregresse pronunce della Cassazione, anche a sezioni unite, e della Corte Costituzionale in materia.

### **A. IL QUADRO NORMATIVO**

#### **Art. 3 D.L.gs 1.9.2011 n. 150:**

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III *non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 702 ter* del codice di procedura civile.
2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'art. 702 bis, terzo comma, del codice

di procedura civile *il presidente del collegio designa il giudice relatore.*

Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio”

E' dunque vietata la conversione del rito da sommario di cognizione, collegiale, ad ordinario di cognizione monocratico pur se la causa richieda un'istruttoria non sommaria.

Trovano invece applicazione i commi 1 (declaratoria di incompetenza), 4 (assunzione dei mezzi di prova senza particolari formalità; decisione finale con ordinanza), 5 (ordinanza provvisoriamente esecutiva, trascrivibile e idonea alla iscrizione di ipoteca giudiziale), e 6 (pronuncia sulle spese ai sensi degli artt. 91 e ss cpc).

#### **Art. 4 D.L.gs 1.9.2011 n. 150**

1. Quando una controversia viene promossa *in forme diverse da quelle previste dal presente decreto*, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.

2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, *non oltre la prima udienza* di comparizione delle parti.

3 e 4 omissis

5. Gli *effetti sostanziali e processuali della domanda* si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”

#### **Art. 14 D.L.gs 1.9.2011 n. 150**

1. “Le controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 cpc contro il decreto

ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal *rito sommario di cognizione*, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. *“ E’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione collegiale.*

**Art. 637 cpc:**

1. Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il Tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

2. Per i crediti previsti nel n. 2 dell’art. 633 (onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso spese fatte da avvocati...) è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce,

3. *Gli avvocati possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti.*

**B1.L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale sull’art. 14 D.L.gs n. 150/2011 in tema di cause di liquidazione dei compensi giudiziali civili**

Cassazione civ., sez. II, 9.9.2008 n. 23344: “In tema di liquidazione di diritti e onorari di avvocato anche quando l’inesistenza dei presupposti

per l'applicazione del procedimento speciale ex artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 emerga all'udienza di comparizione delle parti dopo la regolare instaurazione del contraddittorio *deve essere dichiarata esclusivamente l'inammissibilità del ricorso senza disporre il mutamento del rito* al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente”

Cassazione civ., sez. II, 4.6.2010 n. 13640: “In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui agli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 qualora la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda altresì ad *altri oggetti d'accertamento e di decisione*, quali i *presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato*, la sussistenza di *cause estintive o limitative* della pretesa, la *transazione* della lite...”;

Cassazione Sezioni Unite 20 luglio 2012 n. 12609: le “procedure” (vere e proprie “cause” a far tempo dal 6.10.2011; nde) di liquidazione dei compensi degli avvocati in materia civile rientrano nella *competenza del Tribunale in composizione collegiale* (escluse, ovviamente, le cause di competenza per valore del Giudice di Pace; nde);

Cassazione Sezioni Unite 26 marzo-23 settembre 2013 n. 21675: dopo l'entrata in vigore del D.L.gs n. 150/2011 (6 ottobre 2011) non può dubitarsi che la *forma dell'opposizione sia quella del ricorso ex art. 702 bis cpc*; la materia dei compensi dei legali è riservata alla competenza collegiale;

Cassazione civ., sez. VI Sezione Civile-3, 12 febbraio-12 marzo 2014

n. 5703: ha assoluta prevalenza, su ogni altro, compreso il foro previsto dall'art. 14 D.L.gs. n. 150 del 2011 del giudice, il Foro del Consumatore, come già affermato prima dell'entrata in vigore del citato D.L.gs n. 150/2011 da Cassazione, Sez. III civile, 9.6.2011 n. 12685;

Cassazione civ., sez. VI-2 19.1.2016 n. 780: le regole sul Foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale professionale svolta dal cliente (nella specie, avente ad oggetto controversia tributaria, l'avvocato aveva assistito un cliente che rivestiva la qualità di socio amministratore di società di capitali);

Corte Costituzionale 26 marzo 2014 n. 65: la composizione collegiale per le cause ex art. 14 del D.L.gs n. 150/2011 deriva dalla previsione dell'art. 50 bis cpc che impone al Tribunale di giudicare in composizione collegiale nel procedimento in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss cpc (già richiamato dall'abrogato art. 29 legge n. 794/1942); -il divieto di conversione del rito da sommario a ordinario (derivante dall'inapplicabilità dell'art. 702 ter, comma 3, cpc, sancita dall'art. 3, comma 1, D.L.gs n. 150/2011 per tutti i giudizi sommari di cognizione) discende dal criterio direttivo della semplificazione della trattazione o istruzione di cui all'art. 54, comma 4, lettera b) legge delega e corrisponde all'inammissibilità del procedimento speciale previsto dalla legge n. 794/1942 nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso;

**Cassazione, Sezione VI-3, del 29.2.2016 n. 4002**

Si tratta della prima pronuncia della Corte di Cassazione emessa a definizione di controversia disciplinata ratione temporis dall'art. 14 del D.L.gs n. 150 del 2011.

La SC ha enunciato i seguenti principi:

-l'intero giudizio di liquidazione di compensi spettanti agli avvocati per prestazione giudiziali civili deve essere trattato col rito sommario collegiale, attesa la pienezza della cognizione assicurata da tale rito e tenuto conto dell'impianto generale del D.L.gs n. 150/2011, in cui la tipologia del rito è il frutto di una decisione legislativa senza possibilità di scelte discrezionali del giudice;

-quindi, il controllo di concreta compatibilità della singola lite con le forme semplificate, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice nel rito sommario di cognizione facoltativo, è sostituito, nel procedimento sommario obbligatorio disciplinato dall'art. 3 D.L.gs n. 150/2011, da una verifica astratta e irrevocabile compiuta a monte dal legislatore sulla base delle caratteristiche riscontrate in alcune specie di controversie che hanno ad oggetto determinate specifiche materie;

-una tale soluzione ha indubbi vantaggi di economia processuale ed è conforme al principio di conservazione degli atti processuali poiché evita declaratorie di inammissibilità espressamente escluse dall'art. 3, comma 1, D.L.gs n. 150/2011;

-risulta altresì rispettato l'art. 4 D.L.gs n. 150/2011 il quale disciplina solo le ipotesi di instaurazione con forme errate di controversie che

però rientrano fra quelle che, ai sensi del medesimo D.L.gs, vanno trattate col rito semplificato;

-tale soluzione è poi in linea sia con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 65 del 2014 circa la conformità ai principi della legge delega n. 69/2009 della non convertibilità del rito sommario in rito ordinario, sia con la declaratoria di inammissibilità del procedimento speciale, a fronte di contestazioni sull'an del credito del professionista, ripetutamente affermata anche prima della riforma del 2009;

-infine, la deroga a tale principio per le sole cause di liquidazione degli onorari forensi sarebbe incompatibile con le finalità perseguite dal D.L.gs n. 150/2011 di riduzione e di semplificazione dei riti civili;

-in conclusione, le controversie previste dall'art. 28 della legge n. 794 del 1942, come modificato dall'art. 34 D.L.gs n. 150/2011, a seguito dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794/1942, devono essere trattate con il rito previsto dall'art. 14 D.L.gs n. 150/2011 anche in ipotesi di contestazione dell'an della pretesa creditoria, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario di cognizione o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

I principi ora affermati dalla Corte di Cassazione sono stati "precorsi" dalla giurisprudenza di questa sezione fino alla pronuncia emessa dalla Corte Costituzionale il 26 marzo 2014 n. 65, la quale, oltre a ribadire la necessaria composizione collegiale per le cause ex art. 14 del D.L.gs n. 150/2011 e il divieto di conversione del rito da sommario

a ordinario (derivante dall'inapplicabilità dell'art. 702 ter, comma 3, cpc, sancita dall'art. 3, comma 1, D.L.gs n. 150/2011) aggiunte che tale divieto "corrisponde all'inammissibilità del procedimento speciale previsto dalla legge n. 794/1942 nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso"; dopo tale pronuncia la sezione decise di modificare il proprio indirizzo e così di dichiarare l'inammissibilità delle domande di liquidazione dei compensi forensi a fronte di contestazioni del cliente sull'an della pretesa creditoria; specularmente, decise la trattazione da parte del giudice monocratico delle opposizioni a decreto ingiuntivo fondate su eccezioni diverse da quelle attinenti al mero quantum del credito.

Tale orientamento risulta allo stato seguito da Cassazione, sezione III, del 15.2.2017 n. 3993 e da Cassazione, sezione II, del 17.5.2017 n. 12411 e invece contraddetto da Cassazione, sezione VI-2, del 24.6.2016 n. 13175.

Da ultimo Cassazione, VI - 2, con ordinanza del **25.5.2017 n. 13272** ha rimesso gli atti al Primo Presidente perché disponga la decisione a sezioni unite sull'ambito di operatività del peculiare rito sommario di cui all'art. 14 del D.L.gs n. 150/2011.

Aderendo ai principi dettati da Cassazione n. 4002/2016, la **III sezione** civile ha adottato il seguente orientamento:

Le cause di liquidazione del compenso spettante ai legali per prestazioni giudiziali civili ed equiparate (così dovendosi qualificare, ai sensi degli artt. 1 e 11 della legge n. 794/1942, nonché degli artt. 5,



comma 4, e 10, comma 2, del DM n. 55/2014, le controversie svoltesi dinanzi alle Commissioni Tributarie ed i procedimenti arbitrari):

**1.** sono rimesse alla competenza collegiale del Tribunale e sono rette dal rito sommario di cognizione obbligatorio anche nel caso in cui il thema decidendum sia esteso all'an della pretesa creditoria;

**2.** la forma della domanda è quella prevista dall'art. 702 bis cpc, ossia il ricorso;

**3.** per le cause introdotte con citazione, il Presidente provvederà, in sede di assegnazione, a disporre il mutamento del rito mediante nomina del Giudice Relatore e fissazione di udienza collegiale;

**4.** la stessa competenza collegiale e lo stesso rito sommario di cognizione vanno osservati anche nel caso di c.d. ricorso misto, ossia di ricorso con il quale venga chiesta dall'avvocato la liquidazione sia di compensi giudiziali civili, sia di compensi di diversa natura (penali, amministrativi, stragiudiziali non strettamente connessi all'attività giudiziaria di cui si chiede la liquidazione, esclusi, ex artt. 1 e 28 legge n. 794/1942 e per costante orientamento della Corte di Cassazione, dal novero delle cause di liquidazione di competenza collegiale);

**5.** ad identica conclusione deve pervenirsi anche nel caso in cui il ricorso sia presentato solo ai sensi dell'art. 702 bis cpc (senza cioè menzione dell'art. 28 legge n. 794/1942) e sia rivolto al Tribunale in composizione monocratica, pur avendo ad oggetto una domanda di liquidazione di compensi, almeno in parte, giudiziali civili, perché, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi la mera facoltatività del rito sommario collegiale prescritto dall'art. 14 D.L. n. 115/2011 (come

precedentemente esposto, per tali controversie le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, già con sentenza n. 12609 del 20.7.2012, seguita da Cassazione, sez. VI-2, 19.2.2014 n. 3915, la competenza esclusiva, e quindi a pena di nullità, del Tribunale in composizione collegiale; competenza ritenuta legittima anche dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1.4.2014 n. 65);

**6.** solo nel caso in cui la causa di liquidazione sia retta dal rito sommario di cognizione collegiale dovrà essere in limine verificata la competenza (territoriale o per diverso grado) dell'adito Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.L.gs. n. 150/2011, poiché, secondo tale norma, è competente l'ufficio giudiziario di merito dinanzi al quale il legale ha svolto l'attività professionale cui si riferisce il credito azionato, tenendo però presente l'assoluta prevalenza del Foro del Consumatore affermata dalla già citata Cassazione civile, Sezione VI-3, 12 febbraio-12 marzo 2014 n. 5703 con espresso riferimento al Foro del citato art. 14, destinato a prevalere, su ogni altro, nel caso in cui il cliente, costituendosi tempestivamente, non rivesta, al contempo, la qualifica di "consumatore"; principio confermato, a contrario, anche da Cassazione del 19.1.2016 n. 780;

**7.** quindi, fatto salvo il foro del consumatore, sono di competenza del Tribunale Ordinario di Torino (e della 3<sup>a</sup> sezione civile in via esclusiva) le cause di liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali civili rese dal legale dinanzi al medesimo Tribunale di Torino e, quindi, anche presso la sezione lavoro e la sezione agraria.

Per contro, ricordando la *ratio* che sottende la regola dettata dall'art.

14 D.L.gs n. 150/2011 (analoga a quella dell' "autorità che ha proceduto" in ogni fase o grado del giudizio, prevista dall'art. 83, comma 2 DPR n. 115/2002 per le liquidazioni dei compensi degli avvocati e degli ausiliari del giudice in materia di gratuito patrocinio), ossia la, presunta ex lege, *maggior idoneità* a procedere alla liquidazione del compenso dell'avvocato *del giudice di merito dinanzi al quale il professionista ha prestato l'attività difensiva*, deve affermarsi che non rientrano nella competenza del Tribunale Ordinario di Torino

le liquidazioni delle prestazioni difensive giudiziali civili svolte:

-dinanzi ad Uffici Giudiziari appartenenti ad altro circondario o ad altro distretto;

-dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Torino; si osserva al riguardo che la locuzione "Il Tribunale decide in composizione collegiale" che compare nello stesso comma 2 dell'art. 14 D.L.gs n.150/2011 sta solo a puntualizzare la composizione, appunto collegiale, del Tribunale per la decisione di dette controversie, già procedure camerale (ex art. 29 legge n. 794/1942, abrogato dal D.L.gs n. 150/2011), e non può essere intesa come disposizione che esclude in radice la competenza di qualsivoglia giudice monocratico quale è, appunto, il Giudice di Pace, a procedere alla liquidazione delle attività difensive svolte dinanzi al medesimo;

-dinanzi alla Corte d'Appello di Torino; giacché distinto ufficio giudiziario che decide sempre in composizione collegiale (si evidenzia che l'abrogato art. 29 legge n. 794/1942 così stabiliva "Il Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello ordina, con decreto in calce al

ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio...”);

-dinanzi al Tribunale Per i Minorenni di Torino; giacché distinto ufficio giudiziario che decide sempre in composizione collegiale.

Va sottolineato che la questione attinente all'incompetenza territoriale funzionale del Tribunale di Torino deve formare oggetto di contraddittorio fra le parti costituite, come impone l'art. 101, comma 2, cpc, e che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, cpc, il Tribunale deve rilevarla d'ufficio non oltre la prima udienza (è da intendersi “prima udienza” anche quella successiva all'eventuale rinnovazione della notifica di ricorso e decreto alla controparte);

**8.** per le cause già pendenti iniziate con citazione, il Giudice Istruttore dovrà procedere al mutamento del rito, da ordinario di cognizione a sommario di cognizione collegiale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L.gs 150/2011, trasmettendo il fascicolo al Presidente di sezione per la nomina del Giudice Relatore e la fissazione di udienza collegiale;

**9.** all'esito del giudizio sommario di cognizione collegiale introdotto con ricorso misto, ex artt. 28 legge n. 794/1942 e 702 bis cpc o solo ex art. 702 bis cpc, (ad esempio, come sovente accade, per la liquidazione di compensi per attività giudiziali civili e stragiudiziali non connesse alle prime), il Tribunale dichiarerà l'inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi stragiudiziali (se non strettamente connessi a quelli giudiziali) o giudiziali penali e amministrativi, sia perché il rito sommario di cognizione collegiale è normativamente previsto, dagli artt. 28 legge n. 794/1942 e 14 D.L.gs n. 150/2011, per le sole domande di liquidazione dei compensi giudiziali civili; sia perché l'art.

4, comma 1, del D.L.gs n. 150/2011 prevede il mutamento del rito solo da ordinario in sommario e non viceversa;  
per contro, emetterà ordinanza sul merito della domanda di liquidazione del compenso pur a fronte di contestazioni sollevate dal cliente sull'an del credito;

## **B2.L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in tema di cause di opposizione avverso decreti ingiuntivi aventi ad oggetto compensi giudiziali civili**

Corte Costituzionale 10-18.2.2010 n. 50: *non è fondata* la questione di legittimità costituzionale *dell'art. 637, comma 3, cpc* che consente all'avvocato di ottenere decreto ingiuntivo dal giudice del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto, sollevata dalla Corte di Cassazione, in relazione all'art. 3 della Costituzione, con ordinanze del 30.1.2009 nn. 155 e 156;

Cassazione civile, sezione II 20.7.2010 n. 17049: *l'art. 637, comma 3, cpc*, nel consentire agli avvocati di formulare la richiesta monitoria anche al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine presso il quale sono iscritti, *non contiene alcun riferimento alla scadenza dell'obbligazione o, in generale, ai criteri indicati dall'art. 20 cpc e dall'art. 1182 cc*; il consiglio dell'ordine in relazione al quale si determina il giudice competente, ex art. 637, comma 3, cpc, ad emettere il decreto ingiuntivo per prestazioni professionali

dell'avvocato va individuato nel consiglio cui l'avvocato è iscritto "attualmente", ossia al momento della proposizione del ricorso monitorio, a nulla rilevando l'eventuale successiva iscrizione presso altro consiglio dell'ordine;

Cassazione civile, sezione III, 9.6.2011 n. 12685: il concorso fra l'art. 637, comma 3, cpc e l'art. 33 D.L.gs n. 206/2005 (Codice del Consumo, che ha sostituito gli artt. 1469 bis-sexies del codice civile) va regolato nel senso della prevalenza della seconda norma sulla prima; la disciplina del consumatore si applica, infatti, anche al professionista prestatore d'opera intellettuale, qual è l'avvocato; ne consegue, che il foro alternativo speciale di cui all'art. 637, comma 3, cpc opera solo nell'ipotesi in cui il cliente, tenuto alla prestazione del corrispettivo all'avvocato, sia una persona giuridica ovvero una persona fisica che non rivesta la qualità di consumatore per aver richiesto la prestazione professionale dell'avvocato per uno scopo estraneo alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; il rapporto di lavoro subordinato del cliente (in relazione al quale sia stata richiesta l'attività difensiva del legale) non integra "attività professionale", ossia il cliente persona fisica conserva la qualità di consumatore;

Cassazione civile, sezione VI-2, 17.2-23.3.2015 n. 5810: il foro speciale dell'art. 637, comma 3, cpc prevale sui fori di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc e cede il passo solo al foro del consumatore, in considerazione dei peculiari caratteri di tale foro esclusivo; a tale conclusione deve pervenirsi anche dopo l'entrata in vigore del D.L.gs

n. 150/2011 perché né l'art. 14 di detto D.L.gs né l'art. 54 della legge delega n. 69/2009 hanno abrogato l'art. 637, comma 3, cpc; ne consegue che *la competenza a conoscere l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 637, comma 3, cpc rimane territorialmente riservata al giudice che lo ha emesso*, mentre il processo sommario dell'art. 14 D.L.gs n. 150/2011 atterrà alla sola opposizione al decreto ingiuntivo emesso *ai sensi dell'art. 637, comma 2, cpc.*

Per tali tipologie di controversie l'attuale **orientamento della Sezione** è il seguente:

1. In generale, il rito sommario di cognizione collegiale obbligatorio disciplinato dall'art. 14 D.L.gs. n. 150/2011 va applicato anche nelle cause introdotte con opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento del compenso di prestazioni giudiziali civili, pur a fronte di eccezioni attinenti anche all'an della pretesa creditoria;
2. Sempre in generale, la forma dell'opposizione è quella del ricorso; con la conseguenza che il Presidente, in sede di assegnazione, provvederà con apposito decreto, alla nomina del Giudice Relatore e alla fissazione dell'udienza collegiale;
3. Costituisce eccezione a tale regola di rito il caso, affrontato di recente da Corte di Cassazione civile, Sezione VI-2, 17.2-23.3.2015 n. 5810, in cui il decreto ingiuntivo opposto sia stato ottenuto, ai sensi dell'art. 637, comma 3 cpc, dall'avvocato iscritto, al momento del deposito del ricorso monitorio, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Torino, non solo nei confronti di cliente residente nel Circondario di Torino, consumatore o non consumatore, ma anche di cliente, purché non consumatore, residente in luogo ricompreso nel Circondario di altro Tribunale: in tale evenienza, il Tribunale di Torino sarà comunque competente a decidere la causa di opposizione pur se le attività difensive oggetto di ingiunzione siano state prestate dinanzi ad altro Tribunale.

La Cassazione ha infatti affermato che il foro speciale dell'art. 637, comma 3, cpc prevale sui fori di cui agli artt. 18, 19 e 20 cpc, cedendo il passo solo al foro del consumatore, anche dopo l'entrata in vigore del D.L.gs n. 150/2011, sicché la competenza a conoscere l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto ai sensi dell'art. 637, comma 3, cpc rimane territorialmente riservata al giudice che lo ha emesso, mentre il processo sommario collegiale dell'art. 14 D.L.gs n. 150/2011 atterrà alla sola opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 637, comma 2, cpc.

**4.** per le cause che per effetto della deroga dianzi esaminata sono di competenza monocratica, l'opposizione va introdotta con citazione ai sensi dell'art. 645 cpc; per tale ragione, qualora sia invece impiegata la forma del ricorso, effettivamente di competenza collegiale, la conversione del rito ai sensi dell'art. 4 D.L.gs. 150/2011 avrà luogo nel caso in cui l'opposizione sia stata, erroneamente, introdotta con atto di citazione; con l'avvertenza che ai fini della tempestività (e, quindi, della procedibilità) dell'opposizione, dovrà aversi riguardo alla data di notifica dell'atto di citazione, e non alla data del deposito della stessa



per l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 4, ultimo comma, D.L.gs. 150/2011 stabilisce che *“gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento del rito”*.

In altri termini, si ritiene che la previsione normativa di cui al citato art. 4, ultimo comma, D.L.gs. 150/2011 rappresenti eccezione rispetto ai (contrari) principi affermati dalla Cassazione in tema di tempestività e di ammissibilità dell'appello per inosservanza della forma prescritta dalla legge per l'atto d'impugnazione.

**5.** sempre e solo nei casi in cui l'opposizione sia disciplinata dal rito sommario di cognizione collegiale dovrà essere in limine verificata la competenza dell'adito Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.L.gs. n. 150/2011, poiché, secondo tale norma, è competente ad occuparsi dell'opposizione solo l'ufficio giudiziario di merito dinanzi al quale il legale ha svolto l'attività professionale cui si riferisce il credito ingiunto.

**6.** In conclusione, a seguito dell'ultimo arresto giurisprudenziale della Cassazione, deve ritenersi che sono di competenza del Tribunale monocratico le cause, da introdursi con citazione, di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino su ricorso del legale iscritto, alla data di deposito del ricorso monitorio, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nei confronti di cliente, consumatore o non consumatore, residente nel Circondario del Tribunale di Torino o di cliente non consumatore residente nel Circondario di altro Tribunale;

con l'ulteriore precisazione in base alla quale deve presumersi la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 637, comma 3, cpc, pur in difetto di esplicitazioni in tal senso in ricorso, per il semplice fatto che il legale abbia scelto per la liquidazione e la condanna al pagamento del proprio credito professionale la via della procedura monitoria;

ne consegue che in tali ipotesi il Presidente si limiterà all'assegnazione del relativo fascicolo ai giudici della sezione, i quali, in caso di opposizione erroneamente proposta con ricorso, provvederanno a fissare udienza ex art. 183 cpc e verificheranno, in primis, la tempestività dell'opposizione in base al principio generale dettato dalla S.C. in tema di impugnazioni, e non già in base alla previsione dell'art. 4, u.c., D.L.gs n. 150/2011, giacché inapplicabile al di fuori delle cause disciplinate dal medesimo D.L.gs.

Per contro vanno ritenute di competenza del Tribunale in composizione collegiale le cause di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto, per prestazioni giudiziali civili (e stragiudiziali strettamente connessi) svolte dinanzi al Tribunale di Torino, dal legale iscritto ad un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati diverso da quello di Torino, nei confronti di cliente, consumatore o non consumatore, residente nel Circondario del Tribunale di Torino, ovvero di cliente non consumatore a prescindere dal suo luogo di residenza.

In tali evenienze, infatti, non ricorrendo i presupposti dell'art. 637, comma 3, cpc, dovrà applicarsi il rito sommario collegiale obbligatorio stabilito dall'art. 14 D.L.gs n. 150/2011, sicché il Presidente, mutando il rito, dovrà emettere decreto di nomina del Giudice Relatore e di

fissazione dell'udienza collegiale.

Nel caso in cui sia doveroso il mutamento del rito (da ordinario monocratico in sommario collegiale), sarà il Collegio e non il Giudice istruttore a doversi pronunciare sulle istanze ex artt. 648 e 649 cpc;

**2.h** Non appare di univoca soluzione la sorte del decreto ingiuntivo che abbia formato oggetto di opposizione relativamente al solo quantum e decisa dal Tribunale in composizione collegiale *in caso di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino* a favore dell'Ufficio Giudiziario davanti al quale il legale opposto ha svolto le prestazioni giudiziali civili di cui si controverte (laddove non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 637, comma 3, cpc, di cui si è già detto) o nel cui circondario risiede il cliente consumatore.

La prima soluzione ipotizzabile è che, unitamente alla declaratoria di incompetenza (e alla statuizione sulle spese di lite), debba essere altresì dichiarata la *nullità del decreto ingiuntivo*, analogamente a quanto accade nel (diverso) caso in cui ad essere incompetente è il giudice che ha emesso il decreto.

La seconda ipotesi prospettabile è che il Tribunale debba *limitarsi a dichiarare la propria incompetenza* (oltre che statuire sulle spese del giudizio) sia perché il giudice incompetente non può emettere nessun'altra statuizione, sia perché nella specie ad essere incompetente è il giudice dell'opposizione e non il giudice del procedimento monitorio.

Il Presidente 3° Sezione civile

Dott.ssa Elisabetta Massa